



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 7 - AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - A.L.A.

IL DIRIGENTE GENERALE

DITTA "BOLOGNA ECOSERVICE S.R.L."

(PARTITA IVA 06553690824)

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.L.VO 152/06 E SS. MM. ED II.
DEL "PROGETTO DEFINITIVO DI RECUPERO AMBIENTALE (R10) PER LA EX
CAVA SITA IN C.DA PIANO DELL'OCCHIO, COMUNE DI TORRETTA (PA), CON LO
AUSILIO DI UN IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE"

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", la quale ha istituito il "*Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti*";
- VISTO il D.P.R. n 8 del 04 gennaio 2018 con il quale è stato conferito all'Ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all'Arch. Antonino Rotella l'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.";
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani" approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia";
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e ss.mm.ii.*";
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante "i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";

- VISTO il D. Lgs. n. 81/08 - *“in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005 e ss.mm.ii., recante *“sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche”*;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - *“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....”*;
- VISTO l’art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO IL D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*;
- VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente recante *“Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”*;
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell’A.R.T.A. il quale prevede che *“l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento”*;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”*;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la *“tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi”* ed il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA la circolare prot. 12020 del 23/03/2009 – *“Criteri di formazione delle tariffe”* dell’Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque – Osservatorio rifiuti;
- VISTA l’Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell’Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA la nota prot. n. 25408 del 20/04/2011 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Ambiente - Servizio I/V.A.S. - V.I.A. ha rilasciato il nulla osta, con prescrizioni, al progetto di *“Recupero ambientale della cava di calcare denominata Piano dell'Occhio”*;
- VISTA l’istanza del 28/10/2015, assunta al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al n. 45944 del 29/10/2015, con la quale la ditta *“Piano dell'Occhio”* ha trasmesso, tra l'altro, in allegato, gli elaborati progettuali inerenti il *“Recupero ambientale (R10) della ex cava sita in C.da Piano dell'Occhio, comune di Torretta (PA), con l'ausilio di un impianto di frantumazione”* di seguito elencati:
- Relazione tecnica;
 - Tav. B0 Documentazione fotografica;
 - Tav. B1 Corografia - Scala 1:25.000;
 - Tav. B2 Planimetria catastale - Scala 1:2000;
 - Tav. B3 Planimetria fase finale con recupero ambientale - Scala 1:2000;

- Tav. B4 Planimetria fase finale - Scala 1:2000;
- Tav. B5 Planimetria Stato attuale - Scala 1:2000;
- Tav. B6 Planimetria Stato di progetto - Scala 1:1000;
- Tav. B7 Planimetria Stato di progetto con regimazione acque - Scala 1:500;
- Tav. B8 Sezioni - Scala 1:2000;
- Tav. B9 Sezioni con riportato lo stato attuale ed il programma lavori per il biennio 2014-2015 - Scala 1:2000;
- Tav. B10 Sezioni recupero Ambientale - Scala 1:2000;
- Relazione geologica;

ACCERTATO che nella relazione tecnica è stata inserita erroneamente l'operazione R5, e che di conseguenza è stato chiesto alla ditta Piano Dell'Occhio di apportare le dovute modifiche;

VISTA la nota del 02/05/2017 con la quale la ditta Piano Dell'Occhio ha trasmesso la relazione tecnica opportunamente modificata e rubricata come "Relazione tecnica REV 1" che ha sostituito la "Relazione tecnica" di cui al precedente visto;

VISTA la nota prot. n. 22405 del 18/05/2017 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha convocato la 1^ conferenza di servizi per il 26/06/2017;

VISTO il verbale della conferenza di servizi di cui sopra dal quale si evince che:

- la Città Metropolitana di Palermo — "Ufficio Pareri e Controllo emissioni in atmosfera", con nota prot. n. 52293 del 23/06/2017, ha chiesto alla Ditta di produrre delle integrazioni alla documentazione progettuale;
- la Città Metropolitana di Palermo — "Ufficio Rifiuti Urbani, Assimilabili e Speciali", con nota prot. n. 52328 del 23/06/2017, ha trasmesso il parere favorevole n. 7 del 21/06/2017, a condizione che la Ditta provveda a colmare le carenze di cui ai punti da 1 a 5 riportati nel medesimo parere;
- l'ASP ha chiesto di integrare la documentazione progettuale rappresentando che solo a seguito di tali integrazioni sarà in grado di esprimere il parere di propria competenza;
- il Distaccamento Forestale di Palermo falde ha espresso parere favorevole;

VISTE le ricevute di consegna a tutti gli Enti interessati delle integrazioni richieste in sede di conferenza di servizi del 26/06/2017;

VISTA la documentazione progettuale integrativa, derivante dalle osservazioni formulate dagli Enti intervenuti nel corso della conferenza di servizi del 26/06/2017, di seguito elencata:

- Relazione tecnica - Rev 1 - Settembre 2017;
- Piano di monitoraggio e controllo - Settembre 2017;
- Tav. B6 Planimetria Stato di progetto Scala 1:1000 Planimetria area servizi scala 1:500 - Settembre 2017;
- Tav. B7 Planimetria stato di progetto regimentazione acque scala 1:1000 e Planimetria area servizi scala 1:500 - Settembre 2017;
- Tav. B 11 Planimetria stato di progetto pavimentazione e percorsi scala 1:1000 e Planimetria area servizi scala 1:500 - Settembre 2017;
- Tavola B 12 Planimetria area uffici e servizi Scala 1:100 - Settembre 2017;
- Tavola B 13 Planimetria stato di progetto sistema di abbattimento emissioni diffuse Scala 1:1000 - Settembre 2017;

VISTA la nota prot. n. 4686 del 02/02/2018 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha convocato la 2^ conferenza di servizi per il 21/02/2018;

VISTO il verbale della conferenza di servizi di cui sopra dal quale risulta che:

- l'ASP ha inviato a mezzo pec il proprio parere favorevole, senza prescrizioni, prot. n. 498 del 20/02/2018, a seguito dell'esame delle integrazioni documentali dalla Stessa richieste nel corso della Conferenza di Servizi del 26/06/17;

- il Comune di Torretta con nota prot. n. 14212 del 17/11/2017 ha espresso parere favorevole senza prescrizioni;
- l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, alla luce dei nuovi elaborati prodotti dalla Ditta, ha confermato il parere favorevole espresso con nulla osta prot. n. 139445 del 26/10/12 con le relative prescrizioni, nonché successivo rinnovo prot. n. 49639 del 04/05/2017, precisando, altresì, che la validità del proprio parere è subordinata a quella del provvedimento autorizzativo che verrà rilasciato dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- il Servizio Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo ha allegato la nota prot. n. 812/S15.4 del 19/02/2018, con la quale la Stessa ha espresso parere favorevole alla realizzazione degli interventi a condizione che essi siano finalizzati alla prosecuzione ed alla razionalizzazione del programma dei lavori di recupero ambientale e di riqualificazione paesaggistica dell'intera area di cava, da attuare con le modalità previste nel progetto approvato con il provvedimento prot. n. 8018/9 del 28/11/2012 dell'Ufficio stesso;
- la Città Metropolitana di Palermo ha confermato il parere favorevole all'attività di recupero ambientale, già autorizzata in procedura semplificata, a seguito delle integrazioni progettuali chieste in sede di conferenza di servizi del 26/06/2017 e prodotte dalla Ditta;

VISTA la nota del 10/01/2018 della ditta "Piano dell'Occhio", assunta al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al n. 1207 del 10/01/2018, con la quale è stata trasmessa in allegato la seguente documentazione progettuale integrativa:

- Relazione tecnica integrativa - Gennaio 2018;
- Tav. B6 REV 2 Planimetria Stato di progetto - Gennaio 2018;
- Tav. B7 REV 2 Planimetria stato di progetto con regimazione acque - Gennaio 2018;
- Tav. B11 REV 2 Planimetria stato di progetto pavimentazioni e percorsi - Gennaio 2018;
- Tav. B13 REV 2 Planimetria stato di progetto sistema di abbattimento emissioni diffuse - Gennaio 2018;


RITENUTO di potere concedere la gestione del codice CER 200301 (*rifiuti urbani non differenziati*) limitatamente a quanto previsto dall'Allegato 1 - sub Allegato 1 del decreto Ministeriale 05/02/98 e D.M. n. 186 del 05/04/2006, specificatamente tipologia 7.1 – provenienza 7.1.1 – attività di recupero 7.1.3 lett.b);

VISTO l'atto notarile n. 3398 del Repertorio, n. 2445 della Raccolta, registrato a Palermo il 26/03/2018 al n. 3632-1T, redatto in data 22/03/2018 dal notaio Dott. Lorenzo Di Giacomo, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese, con studio a Palermo nella via Giotto, 78, con il quale, tra l'altro, la società a responsabilità limitata unipersonale denominata "Piano Dell'Occhio S.r.l." (Partita Iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di Palermo ed Enna 05909270828, n. REA PA-283675) con sede in Torretta (PA), nella contrada Piano dell'Occhio snc, cede e trasferisce alla società "Bologna Ecoservice S.r.l." (Partita Iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di Palermo ed Enna 06553690824, n. REA PA-328986), con sede in Palermo, nel Corso dei Mille n. 1375, il ramo d'azienda corrente in Torretta (PA), nella contrada Piano dell'Occhio snc, avente per oggetto l'attività di opere di recupero ambientale R10 delle tipologie 7.11 e 7.13 bis di cui allegato 1 al D.M. 05/02/98, così come modificato dal D.M. n. 186 del 05/04/2006;

VISTO il contratto di locazione terreni, individuato al foglio di mappa n. 10, particella n. 10 del catasto terreni del Comune di Torretta (PA) stipulato il 24/04/2018, e registrato presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate l'08/05/2018, tra il sig. Prestigiacoמו Salvatore Amedeo nato a [REDACTED], 2, avente codice fiscale [REDACTED], il sig. Prestigiacoמו Giuseppe Gregorio nato [REDACTED] 4, avente

codice fiscale [REDACTED], sig.ra Prestigiacomu Lucrezia nata a [REDACTED], residente in [REDACTED], via Nazionale, 315, avente codice fiscale [REDACTED], il sig. Prestigiacomu Calogero Eduardo nato a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED]; la sig.ra Prestigiacomu Giuseppa nata a [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED], avente codice fiscale [REDACTED], di seguito identificati LOCATORI, ed il sig. Bologna Gabriele nato a [REDACTED] Amministratore unico della società "Bologna Ecoservice S.r.l." con sede in Palermo, Corso Dei Mille, 1375, P.Iva 06553690824, iscritta al registro economico amministrativo della CCIAA di Palermo al n. 328986, di seguito identificato Conduttore;

VISTA la documentazione dell'Agenzia delle Entrate - DppA UT Palermo 1 del 22/05/2018



ACCERTATO che la ditta "Bologna Ecoservice S.r.l." (Partita Iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di Palermo ed Enna 06553690824, n. REA PA-328986), con sede in Palermo, nel Corso dei Mille n. 1375, è iscritta nella "White list" della Prefettura di Palermo con la dicitura "aggiornamento in corso";

CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/2011, e ss.mm.ii.;

VISTA la ricevuta di pagamento, effettuato il 05/06/2018, della tassa di concessione governativa in applicazione dell'art. 6 della L.R. n. 24/93;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;*

VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

VISTO il Patto di integrità intercorrente tra l'Amministrazione e la "Bologna Ecoservice S.r.l.", con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;

RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e dei pareri espressi; di considerare, a norma dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990, acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori di conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata; di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al

rilascio dell'Autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di "Recupero ambientale (R10) della ex cava sita in C.da Piano dell'Occhio, comune di Torretta (PA), con l'ausilio di un impianto di frantumazione" individuati al foglio di mappa n. 13, particelle n. 10, 235, 413, 436, 437, 439 e 440, del catasto terreni del Comune di Torretta (PA), per le operazioni R10, R12, R13 di cui all'allegato "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.;

A termini della vigente normativa;

DECRETA

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

ART. 2

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. è approvato il progetto di "Recupero ambientale (R10) della ex cava sita in C.da Piano dell'Occhio, comune di Torretta (PA), con l'ausilio di un impianto di frantumazione" identificato catastalmente al Foglio di mappa n. 13, particelle n. 10, 235, 413, 436, 437, 439 e 440, per le operazioni R10, R12 ed R13 di cui all'allegato "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., costituito dagli elaborati elencati in premessa, proposto dalla ditta "Bologna Ecoservice S.r.l.", con sede in Palermo, nel Corso dei Mille n. 1375 e ne è altresì autorizzata la realizzazione e la gestione.

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa per dieci anni a partire dalla data del presente decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni dalla scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

ART. 3

I rifiuti ammessi in ingresso all'impianto per le operazioni R10, R12 ed R13, di cui all'allegato "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., sono i seguenti:

CER	DESCRIZIONE
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
17 01 01	Cemento
17 01 02	Mattoni
17 01 03	Mattonelle e ceramiche
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati (<i>limitatamente alla tipologia 7.1 - provenienza 7.1.1 - attività di recupero 7.1.3 lett.b</i>)

ART. 4

L'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di cui al presente decreto sostituisce l'Autorizzazione allo scarico di cui alla Parte

Terza, sezione II, titolo III, capo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. derivanti dall'utilizzo dell'impianto di frantumazione per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi, le cui prescrizioni sono fissate al successivo art. 5 del presente provvedimento.

ART. 5

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente ed è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'impianto è finalizzato alle operazioni di messa in riserva (R13), di pretrattamento costituita da operazioni di triturazione (operazione R12) per l'ottenimento di rifiuti idonei all'attività di recupero ambientale, di recupero ambientale R10, dei rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 3;
- il quantitativo massimo di rifiuti ammessi in impianto è di 272.500 t/anno;
- la capacità massima di stoccaggio in contemporanea è di 1.800 tonnellate;
- la zona di messa in riserva dovrà essere opportunamente impermeabilizzata;
- dovrà essere inumidito il materiale nel corso delle fasi di frantumazione, vagliatura e trasferimento;
- i piazzali dovranno essere inumiditi in modo da evitare la diffusione delle polveri per il passaggio dei mezzi gommati;
- dovrà essere realizzato un sistema di contenimento delle emissioni diffuse tramite umidificazione delle aree operative, dei piazzali e del materiale stoccato;
- i cumuli di materiale e la zona di movimentazione dovranno essere bagnati tramite un impianto di umidificazione con ugelli regolati da un timer, che possa essere avviato manualmente;
- è fatto divieto di creazione di cumuli o di materiale grezzo e lavorato entro 3 metri dalla zona di recinzione; i cumuli in ogni caso dovranno essere a distanza tale da garantire che la base non tocchi il limite perimetrale;
- deve essere prevista la piantumazione di essenze arboree resistenti ed a vegetazione fitta lungo l'intero perimetro dell'impianto;
- i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali dovranno essere di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (copertura con teloni ecc.) ed essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente;
- dovranno essere rispettati i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'impianto;
- per le emissioni diffuse dell'intero impianto, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della Parte V del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.
- la ditta dovrà installare nebulizzatori di acqua per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri in numero adeguato in modo da coprire non solo l'area di stoccaggio degli inerti da trattare ma anche l'area di stoccaggio degli inerti già trattati oltre l'unità di frantumazione;
- gli Organi di controllo, Libero Consorzio Comunale e Arpa S.T. competente per territorio, effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dall'autorizzazione unica, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della Ditta;
- la Ditta dovrà, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dare apposita comunicazione all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Servizio 2 "Industrie a rischio e Tutela dall'Inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico", al Libero Consorzio Comunale, alla S.T. dell'ARPA e al Sindaco, competenti per territorio;
- è fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
- i rifiuti in uscita dall'impianto (che non siano prodotti dall'impianto stesso) provenienti dalla sola operazione R13 potranno essere conferiti solo ad impianti che provvedono ad ulteriori operazioni di recupero, diverse dalla sola messa in riserva;
- il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti è di mesi sei. Entro tale termine i rifiuti devono essere avviati al recupero;
- la Ditta dovrà identificare i settori di stoccaggio con apposita cartellonistica recante il codice CER identificativo del rifiuto;
- il titolare dell'impianto è tenuto a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta;
- i rifiuti prodotti dall'attività di recupero, autorizzata ai sensi del presente decreto, dovranno essere depositati secondo le vigenti disposizioni di legge, separatamente dai rifiuti ancora da sottoporre al

- trattamento di recupero;
- i rifiuti che, pur sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate ai sensi del presente decreto non dovessero, eccezionalmente, avere le caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, rientrano ancora pienamente nel campo di applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 152/06, con il conseguente obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, del formulario di identificazione e del conferimento a soggetti autorizzati;
 - l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dal decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. per i soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti;
 - devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione e la dispersione di aerosol e di polveri;
 - lo stoccaggio in cumuli dei rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate. Tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura, anche mobili; lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate;
 - l'impianto deve essere sempre mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente decreto e delle caratteristiche tecniche relative all'impianto;
 - l'area adibita ad ospitare l'impianto di frantumazione e selezione e i cumuli di rifiuti in ingresso e dei prodotti dell'impianto venga adeguatamente impermeabilizzata, per evitare che eventuali percolati prodotti dai rifiuti e dai materiali possano contaminare il sottosuolo;
 - tale area dovrà essere realizzata con opportuna pendenza che canalizzi le acque piovane verso un sistema di caditoie che capti integralmente le acque piovane ivi precipitate e le convogli verso il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia. Tale sistema dovrà avere un volume di stoccaggio pari a quello prodotto da 5 mm di pioggia in tutta l'area dell'impianto;
 - il perimetro dell'area destinata ad ospitare l'impianto in argomento, deve essere adeguatamente recintato e munito di apposito cancello da chiudersi nelle ore notturne ed in ogni caso di assenza del personale di sorveglianza, al fine di evitare l'accesso ai non addetti. Inoltre, dovrà essere apposto apposito cartello nel quale verrà indicata la tipologia dell'impianto, la denominazione e la sede del soggetto responsabile della gestione dello stesso;
 - tutti gli impianti e le aree utilizzate devono essere dotati di idonei sistemi antincendio ai sensi della normativa vigente;
 - le macchine devono essere dotate di opportuni sistemi di sicurezza sensibili alla presenza dell'uomo, con blocco macchina automatico;
 - deve essere predisposto un piano di emergenza che comprenda la parte connessa all'idoneità dei locali e la salvaguardia della salute e dell'incolumità dei lavoratori. Tale piano deve essere adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e correttivo D.Lgs. 106/09;
 - il funzionamento dell'impianto deve avvenire nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti;
 - per la realizzazione e la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti delle normative vigenti;
 - la Ditta è tenuta a comunicare all'ASP – S.Pre.s.a.l. di Palermo la preventiva messa in funzione dell'impianto nonché ad acquisire il certificato di conformità dell'impianto elettrico e denunciare l'impianto di messa a terra all'INAIL e al Servizio Impiantistico dell'ASP di Palermo competente per territorio;
 - entro 90 (novanta) giorni dall'avvio dell'impianto, dovrà essere effettuata una campagna di misure fonometriche, avendo come riferimento il rumore prodotto dalle varie fasi di attività dell'impianto (gruppo semimobile di frantumazione, pala meccanica, gruppo elettrogeno, etc...). Tali misure devono essere eseguite conformemente alla Legge 447/1995 e ai suoi decreti attuativi. Devono essere rispettati i limiti di emissioni sonore ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447 e del D.Lgs. n. 277/91;
 - in caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Ditta è obbligata alla chiusura e alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito;
 - a seguito dell'avvio dell'attività la Ditta dovrà trasmettere per l'approvazione ad ARPA ST Palermo un piano di sorveglianza e controllo che, vistato, sarà trasmesso da ARPA agli Enti di competenza;
 - la Ditta dovrà rispettare i limiti allo scarico previsti dalla normativa vigente di settore;
 - la Ditta è obbligata al rispetto delle prescrizioni di cui al D.A. n. 27/GAB del 26/01/2016 dell'A.R.T.A. – Dipartimento Territorio ed Ambiente – Servizio I V.A.S - V.I.A. che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ART. 6

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Vigè il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii..

Art. 7

La ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice CER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 8

Ai sensi dell'art. 208 comma 6) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. L'avvenuta realizzazione dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune di Torretta (PA), alla Città metropolitana di Palermo ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art. 1 della Legge Regionale 23 Giugno 2014 n. 14.

ART. 9

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

1. Garanzie finanziarie conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciata da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno;
2. Relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento, comprensivo anche delle prescrizioni.
3. Relazione asseverata sull'impianto a tenuta stagna redatta da professionista abilitato; (reflui civili)
4. Contratto per il prelievo periodico dei reflui con Ditta autorizzata allo smaltimento;
5. Nomina del responsabile tecnico e contestuale accettazione dell'incarico.

ART. 10

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli

amministratori di società commerciali legalmente costituite, etc...) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 11

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 12

Si approva il Patto di integrità tra l'Amministrazione e la Società, già sottoscritto da quest'ultima e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione contestualmente all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

ART. 13

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;

ART. 14

La Città Metropolitana di Palermo effettuerà, anche avvalendosi dell'ARPA S.T. di Palermo, a seguito della comunicazione di cui all'art. 6 del presente decreto, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

La Città Metropolitana di Palermo effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A. provinciale.

ART. 15

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015 n. 9, trasmesso alla GURS affinché venga pubblicato per estratto e notificato alla ditta "Bologna Ecoservice", con sede in Palermo, nel Corso dei Mille n. 1375.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Torretta (PA), Città Metropolitana di Palermo, Prefettura di Palermo, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. Struttura Territoriale di Palermo, D.R.A.R. – Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

Palermo, li **24 SET 2018**

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

(Ing. Raffaele Di Salvo)



IL DIRIGENTE SERVIZIO 7

(Arch. Antonino Rotella)



